

Irene Stolzi

Il fascismo totalitario: il contributo della riflessione idealistica¹

SOMMARIO: 1. Idealismo e scienza del diritto – 2. Lo Stato *in interiore homine*: una frontiera del corporativismo totalitario – 3. La pubblicizzazione integrale – 4. Confini vecchi e nuovi

ABSTRACT: the article tries to highlight the specific conception of totalitarian State which was developed in Italy under the influence of idealism. Giving mainly attention to Giovanni Gentile and to those jurists – as Volpicelli, Spirito, Maggiore – who were inspired by his thought, the paper underlines the important role played by idealism in emancipating the juridical thought from the 'legalist positivism' and in reaffirming the jurists' projectual attitude, that is their attitude to sketch the future map of the powers, public and private. In this context, the totalitarian State – a State capable of closing within its ranks the whole stream of social and political forces – has been seen as the winning answer to the crisis of liberal State, as the only way to realize the complete identification between the individuals and the State, especially by the utilization of the new corporative machine, promoted by Fascism.

KEY WORDS: fascism - totalitarianism - idealism

1. Idealismo e scienza del diritto

Quello tra fascismo e idealismo si presenta – ma l'osservazione è ovvia – come un legame di singolare complessità che ha prodotto (anche) immagini del diritto profondamente distanti, non sovrapponibili. Sarà soprattutto il riferimento a Giovanni Gentile e ai giuristi che si ispirarono alla sua riflessione a occupare le prossime pagine; non che il rapporto tra Croce e il fascismo sia meno rilevante, anzi: la precoce critica al regime – suggellata dalla stesura, nel 1925, del *Manifesto degli intellettuali antifascisti* – e alla «concezione governativa della morale»² che, a dire di Croce, contraddistingueva la lettura gentiliana, non determinò soltanto la rottura del sodalizio personale e intellettuale con Gentile³, ma fu anche all'origine di quella lettura del fascismo come parentesi, come perversa e transitoria deviazione della storia italiana dal suo alveo naturale, che per molti anni ha condizionato, in Italia e non solo, le interpretazioni del fascismo e che ha trovato importanti echi nelle stesse pagine dei giuristi⁴.

Mentre la scelta di concentrare l'attenzione su Gentile e sui giuristi vicini al suo magistero nasce dall'opposta esigenza di ricostruire percorsi argomentativi che, seppur diversi, hanno tentato di definire in positivo la novità fascista, identificando le

¹ Si tratta della versione italiana della relazione, parzialmente modificata, presentata al convegno *The impact of idealism: the legacy of post kantian german thought*, organizzato presso l'Università di Cambridge (Magdalene College) nel settembre 2012. L'origine congressuale di queste pagine spiega l'estrema stringatezza dei riferimenti bibliografici.

² B. Croce, *Elementi di politica* (1925), in Id., *Etica e politica*, Bari 1931, pp. 213-359: p. 231.

³ F. Perfetti, *Giovanni Gentile, una filosofia per lo Stato etico*, in *Giovanni Gentile – Discorsi parlamentari*, Bologna 2004, pp. 13-55: p. 22. Per la ricostruzione del profilo intellettuale di Gentile, si veda, nella sterminata bibliografia, G. Turi, *Giovanni Gentile: una biografia*, Firenze 1955; A. Del Noce, *Giovanni Gentile*, Bologna 1990; D. Faucci, *La filosofia politica di Croce e Gentile*, Firenze 1974 e G. Sasso, *Filosofia e idealismo*, I. Benedetto Croce, Napoli 1994; II. Giovanni Gentile, Napoli 1996.

⁴ Per tutti, cfr. A. De Gennaro, *Crocianesimo e cultura giuridica*, Milano 1974 e G. Galasso, *Croce e lo spirito del suo tempo*, Roma-Bari 2002.

caratteristiche che avrebbero potuto rendere il fascismo una risposta efficace alle sfide regolative poste dalla nuova realtà novecentesca. È evidente come il recupero di un legame, ritenuto più appagante, tra diritto e temporalità storica, non sia stata un'acquisizione maturata dalla scienza giuridica sotto l'esclusivo influsso del pensiero idealistico, né un motivo fatto proprio soltanto dai giuristi impegnati a mettere a fuoco i contorni della nuova stagione fascista. Di sicuro, però, l'idealismo giocò un ruolo non secondario nel sollecitare la percezione della necessaria storicità del fenomeno giuridico, di un fenomeno che sembrava sempre più difficile fermare nelle pagine immobili della legge senza porre sul tappeto la questione di un apporto evolutivo e/o creativo degli interpreti rispetto alla formulazione delle regole giuridiche. E «questo – a notarlo è Paolo Grossi – non sorprende»: «lo storicismo idealistico» attraverso la «valorizzazione dell'individuale concreto» tendeva infatti a «diffidare delle astrattezze e della legge che ne e[ra] la rappresentazione prima»⁵ e a collocare su un altro piano il riferimento alla necessaria superiorità-trascendenza del momento statale.

Da un simile osservatorio, il primo Novecento ha rappresentato un momento cruciale per la revisione dei tradizionali assunti epistemologici: di fronte a un sistema legislativo, di conio ottocentesco, che appariva impari rispetto alle richieste regolative formulate da una realtà socio-economica in rapida trasformazione, a farsi strada fu la convinzione che il diritto fosse qualcosa di diverso e di più vasto da quello ipostatizzato nella piattaforma delle norme statuali. Una scienza giuridica capace di rispondere ai richiami della «realtà storica incalzante»⁶ doveva dunque essere una scienza capace di lasciarsi alle spalle «l'idolatria del legislatore»⁷, una scienza disposta a lavorare, più che sui testi normativi, sulla realtà, e a prospettare, a partire da qui, un modello di convivenza adeguato alla nuova temperie novecentesca. Perché infatti – ecco un altro motivo rilevante – quello immaginato per la riflessione giuridica non fu un ruolo meramente certificativo, orientato alla semplice rilevazione dei dati forniti dall'esperienza. Essere e dover essere, storia e progetto si presentavano, negli autori che si prenderanno in esame, nella veste di dimensioni necessariamente correlative del discorso scientifico; lo dimostra – senza contraddizione – il ricorrente bisogno di accreditare come rispondenti alla *autentica* natura delle grandezze via via considerate (l'individuo, la società, lo Stato) le diverse soluzioni proposte a livello teorico. Le dichiarazioni di autenticità valevano insomma a puntellare il discorso scientifico e ad avallarne, simultaneamente, sensibilità storica e attitudine sistematica, intesa, quest'ultima, come attitudine spiccatamente progettuale, orientata a disegnare i contorni complessivi della futura mappa dei poteri, privati e pubblici.

L'idealismo gentiliano, esercitava, in questo quadro, un notevole fascino teorico presentandosi come sistema filosofico che, variamente interpretabile e interpretato, mostrava di porre soprattutto la storia futura al centro del proprio orizzonte teorico. Di una storia che poteva cessare di essere il regno della alluvionalità e dell'estemporaneo, e che poteva cessare di esserlo non per effetto della sovrapposizione a essa di un griglia speculativa incaricata di depurarla (e quindi di deformarla) ma in virtù della rivendicata possibilità, per il pensiero, di diventare azione⁸, di contribuire a disegnare la futura

⁵ P. Grossi, *Scienza giuridica italiana – Un profilo storico 1865-1950*, Milano 2000, p. 143.

⁶ U. Spirito, *Verso l'economia corporativa*, in “Nuovi studi di diritto economia politica”, III (1929), pp. 233-252: p. 233.

⁷ G. Maggiore, *La dottrina del metodo giuridico e la sua revisione critica*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, VI (1926), pp. 364-386: p. 385.

⁸ P. Costa, *Civitas – Storia della cittadinanza in Europa – IV - L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari

organizzazione della convivenza. La scienza – a dirlo è Volpicelli, un allievo di Gentile – non abdica alla «propria e inderogabile funzione critica» solo se «interpreta e insieme promuove la realtà, [se] obbedisce e [insieme] comanda alla vita»⁹.

Trasposti sul piano della riflessione giuridica, questi assunti consentivano di tener lontano dal discorso dei giuristi il demone dell'empirismo, consentivano, cioè, che la riscoperta della storicità del giure non sfociasse né in «risposte [...] sociologizzanti»¹⁰ alla crisi di identità del pensiero giuridico, né coincidesse con la sola valorizzazione del momento diagnostico, della diagnosi della crisi in corso. Se era infatti indubbio che la crisi di cui tanto si parlava nel primo dopoguerra – crisi dello Stato, del diritto privato o del diritto *tout court* – fosse anzitutto la crisi di un modello, di quel modello che aveva portato il pensiero giuridico ottocentesco a immaginare l'ordine come la risultante della interazione armonica tra universi distinti, separati, reciprocamente non interferenti – il privato e il pubblico; il politico, il giuridico, l'economico – era altrettanto indubbio che questa rinnovata attenzione alla funzione del pensiero rappresentava un preliminare e importante momento di legittimazione del ruolo della stessa scienza giuridica, al di là dell'accordo sui singoli contenuti proposti.

Non erano pochi, del resto, gli interrogativi aperti dal panorama novecentesco: bastava, a esempio, prendere in considerazione uno dei tratti più caratteristici espresso dalla nuova società di massa e costituito dalla proliferazione dei gruppi sociali organizzati: partiti, sindacati, imprese, concentrazioni di imprese rappresentavano fenomeni che rendevano necessaria la revisione delle tradizionali concezioni del diritto privato e del diritto pubblico. Del diritto privato, visto che il nuovo tessuto delle organizzazioni rendeva sempre più difficile continuare a raffigurare la società, al modo tradizionale, come ente composto da individui singoli, senza affrontare, quanto meno, il problema del rapporto tra individuo e gruppi, tra autonomia individuale e autonomia sociale. Ma le organizzazioni sociali imponevano di ripensare i contorni dello stesso diritto pubblico, dal momento che quelle organizzazioni premevano sullo Stato, puntavano a influenzarne l'azione rendendo anacronistica l'immagine, ottocentesca, di uno Stato che si riteneva sovrano se e in quanto capace di non farsi toccare dalle sottostanti dinamiche socio-economiche.

Fu, non a caso, il tema della organizzazione (del) sociale – e questo è un ulteriore tratto comune – uno dei varchi prescelti anche dai giuristi sensibili ai postulati dell'idealismo per tratteggiare i contorni di un paradigma di convivenza che potesse dirsi adeguato al Novecento, e adeguato proprio perché capace di sostituire all'ideale ottocentesco della separazione tra Stato e società la diversa immagine di un ordine scaturente dalla loro necessaria relazione. Anzi, si può dire che fu proprio quello della società, della società identificata con un insieme di enti e organizzazioni, l'osservatorio a partire dal quale fu ripensata l'identità del privato e del pubblico e, più in generale, il circuito che si riteneva dovesse legare regola e obbedienza, autonomia ed eteronomia. Che gli enti sociali venissero reputati l'unica possibile «verità dell'individuo»¹¹, l'unico luogo che permetteva di cogliere l'autentica natura della soggettività in contrasto con l'aborrito

2001, p. 223.

⁹ A. Volpicelli, *I presupposti scientifici dell'ordinamento corporativo*, in "Nuovi studi di diritto, economia, politica", VI (1932), pp. 100-123: p. 102.

¹⁰ P. Costa, *Widar Cesarini Sforza: illusioni e certezze della giurisprudenza*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", V-VI (1976-77), II, pp. 1031-1095: p. 1048.

¹¹ P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 164.

individualismo disgregatore di marca sette-ottocentesca, o che essi apparissero un portato specifico della realtà novecentesca, di una realtà tenuta a sperimentare nuove forme di mediazione tra Stato e società, in ogni caso alla dimensione collettiva del diritto fu riconosciuto un ruolo centrale nel mettere a fuoco il nuovo volto della convivenza e il legame che doveva riuscire a tenere insieme, anche nel discorso giuridico, sensibilità storica e vocazione prescrittivo-sistemica.

2. Lo Stato *in interiore homine*: una frontiera del corporativismo totalitario

In questo contesto, che il corporativismo si mostrasse in grado di attirare l'interesse dei giuristi vicini all'idealismo, non deve sorprendere. Per varie ragioni. Perché il corporativismo nacque come proposta istituzionale incaricata di affrontare il problema della relazione tra lo Stato e le forze economico-sociali tipiche della realtà novecentesca; perché si trattava di un progetto di relazione che avrebbe dovuto risolvere la crisi di autorità che affliggeva lo Stato garantendo il trionfo dell'interesse generale sugli interessi sezionari e sulla loro forza centrifuga; perché, infine, quello corporativo era un progetto inedito, nuovo, da definire nei suoi contorni e pertanto capace di costituire un importante terreno di sperimentazione delle attitudini progettuali della stessa riflessione giuridica¹².

Era dunque, quello corporativo, un progetto figlio del proprio tempo, sensibile alle richieste della stagione storica che si era aperta in Europa all'indomani del primo dopoguerra ed era, contemporaneamente, un progetto tutto da costruire, che elevava il problema della organizzazione, della organizzazione della convivenza nella nuova società di massa, a proprio asse portante. Una delle risposte formulate al riguardo fu quella di tipo totalitario: il corporativismo venne cioè visto come proposta capace, se rettamente interpretata e realizzata, di fornire – a dirlo è Gentile – la più appropriata traduzione istituzionale al «carattere totalitario della dottrina fascista»¹³. Se lo «Stato totalitario» – così invece Maggiore – era «necessariamente corporativo»¹⁴, al fascismo non spettava di incarnare una mera restaurazione dell'ordine che si sarebbe potuta realizzare attraverso le

¹² Fino a pochi anni fa, i lavori sul corporativismo non sono stati molti e in ogni caso non di storiografia giuridica; un cenno a parte merita L. Frank, *Il corporativismo e l'economia dell'Italia fascista*, Torino 1990; questo, appena citato, è il titolo sotto il quale è stata pubblicata una silloge di scritti «dedicati da Louis Frank al corporativismo e all'economia fascista tra il 1934 e il 1939» (N. Tranfaglia, nella *Avvertenza*, premessa al volume, p. XVII). Si tratta del primo tentativo complessivo di lettura del corporativismo proveniente addirittura da un tecnico (Frank era un ingegnere). Come noto, Frank pubblicò nel 1934 la sua tesi di dottorato dal titolo *L'économie corporative fasciste en doctrine et en fait. Ses origines historiques et son évolution* nella quale il corporativismo venne guardato essenzialmente come esperimento di politica economica e collocato nell'ambito del dibattito culturale e delle politiche economiche europee ed extraeuropee attuate specialmente sotto l'urto della grande crisi del 1929. Rilevante, per ricostruire l'approccio dell'autore, l'inedito, del 1979, dal titolo *Evocations* premesso agli scritti raccolti nel volume, inedito nel quale Frank ricorda gli incontri, personali e intellettuali, con le diverse anime del fascismo – da Rocco, a Bottai a Spirito – che gli ispirarono la riflessione sul tema corporativo (ivi, pp. 3-30). Per un orientamento sugli studi successivi, si rinvia a L. Ornaghi, *Stato e corporazione – storia di una dottrina nella crisi del sistema politico contemporaneo*, Milano 1984; A. Mazzacane, A. Somma, M. Stolleis (curr.) *Korporativismus in den Südeuropäische Diktaturen*, Frankfurt am Main 2005. Per una lettura ragionata del crescente interesse che negli ultimi anni ha suscitato il corporativismo fascista e per una indagine sui lavori che di esso si sono occupati, si rinvia a M. Cau, *Un nuovo ordine fra Stato e società. Recenti ricerche sul corporativismo*, in «Storica», XLVIII (2010), pp. 135-163.

¹³ G. Gentile, *Fascismo identità di Stato e individuo* (1927), in C. Casucci (cur.), *Il fascismo – antologia di scritti critici*, Bologna 1982, pp. 250-278: p. 267.

¹⁴ G. Maggiore, *La politica*, Bologna 1941, p. 301.

vecchie forme «di autoritarismo sociale»¹⁵; al fascismo e al corporativismo, che ne doveva costituire la principale espressione istituzionale, spettava di consacrare l'avvento di una statualità capace di serrare nei propri ranghi l'intero fascio delle energie socio-politiche.

In particolare, nella visione di Gentile, il fascismo poteva ambire a incarnare una stagione davvero nuova solo se capace di dare compiuta traduzione politico-istituzionale a quella vocazione all'*idem sentire*, al superamento della particolarità, degli egoismi, sperimentata dall'Italia negli unici due capitoli gloriosi della propria recente storia, il Risorgimento e la prima guerra mondiale¹⁶. Ingaggiare una lotta vittoriosa contro la prevalenza degli egoismi e degli interessi di parte significava, è facile intuirlo, celebrare la numinosità dello Stato, vedere nello Stato il momento ultimo e necessario di realizzazione della individualità, di una individualità capace di trascendere la propria particolarità e di «agire come volontà universale»¹⁷.

Non si trattava, tuttavia, di uno sbocco necessitato e fatale della evoluzione storica: l'obiettivo del trionfo dell'universale sul particolare, si presentava, al contrario, come l'esito di una lotta che iniziava nella interiorità dell'individuo (abitata dalla tensione costante tra queste due opposte tendenze) per poi coinvolgere la società e, infine, lo Stato¹⁸. Ma se la vittoria dell'universale non appariva scontata, era necessario che essa fosse sostenuta e perseguita con tutti i mezzi di cui lo Stato poteva disporre: che il fascismo dunque valorizzasse il ruolo «del partito e di tutte le istituzioni di propaganda»¹⁹, che sfruttasse la «funzione educativa e moralizzatrice dei sindacati»²⁰, che vedesse nell'ordinamento corporativo e nei molteplici enti politici, sociali ed economici di cui si componeva, una delle risorse incaricate di riportare l'individuo allo Stato, di condurre alla percezione dello Stato *in interiore homine*. Se poi questo complesso impianto persuasivo non riusciva comunque a evitare che «le volontà particolaristiche si esteriorizzassero» pretendendo «di affermare il loro superficiale volere»²¹, se non si riusciva a evitare l'emersione di espressioni antagoniste, lo Stato poteva, e in certa misura doveva, ricorrere anche alla coazione, vista ugualmente come strumento chiamato a tenere lontano l'individuo dal rischio di una soggettività incompiuta, sopraffatta dalla pulsione egoistica. Libertà e coazione non si presentavano, pertanto, nel sistema teorico gentiliano, come dimensioni «incompatibili»: tra lo Stato e il soggetto si assumeva infatti che si instaurasse un rapporto analogo a quello «fra maestro e allievo», visto che era «caratteristico dell'educazione far valere una forza costringente che, interiorizzata, div[eniva] forza emancipatrice»²², veicolo di una autentica liberazione del soggetto.

Lo Stato *in interiore homine*, risultato ultimo e auspicato di questa catena argomentativa, si presentava allora come il luogo incaricato di comporre il momento speculativo e quello prescrittivo, il luogo chiamato a identificare un tipo ideale di convivenza e, allo stesso tempo, l'apparato istituzionale ritenuto capace, in concreto, di realizzarlo.

Fu a partire da questo impianto discorsivo, non creato *ad hoc* o *ex post* per giustificare

¹⁵ A. Volpicelli, *I presupposti scientifici*, cit., p. 103.

¹⁶ G. Gentile, *Fascismo identità*, cit., pp. 250-278.

¹⁷ G. Gentile, *I fondamenti della filosofia del diritto* (1916), Firenze 1937, III ed., p. 70

¹⁸ P. Costa, *Civitas*, IV, cit., pp. 232-234.

¹⁹ G. Gentile, *Fascismo identità*, cit., p. 274.

²⁰ Ivi, p. 275.

²¹ P. Costa, *Civitas*, IV, cit., p. 234.

²² Ivi, p. 241.

l'adesione di Gentile al fascismo ma già compiutamente dispiegato dalla metà degli anni Dieci²³ che si inserisce la riflessione di Ugo Spirito e Arnaldo Volpicelli. Nel loro itinerario teorico si ritrovano tutti i motivi salienti della visione gentiliana, che viene ulteriormente specificata e approfondita in relazione al problema corporativo. La legittimità storica e teorica del corporativismo e del fascismo, si giocava, anche per loro, sulla capacità realizzare una assoluta identità dello Stato con l'individuo. Era dunque l'appartenenza, alla società e allo Stato, la dimensione che consentiva di pensare all'individuo, al suo posto nel mondo. E se un simile modo di argomentare costituiva un tratto comune a tutte le visioni antindividualistiche²⁴, in questo caso l'obiettivo dichiarato era quello di eliminare ogni possibilità di dialettica tra autonomia ed eteronomia a favore di una completa osmosi tra dimensione oggettiva e dimensione soggettiva, osmosi da perseguirsi garantendo «una sempre più intima e positiva aderenza istituzionale dello Stato a quella concreta realtà sociale, di cui esso è la personalità direttiva»²⁵.

Lo Stato corporativo era dunque uno Stato tenuto a riprendere contatto con l'effettivo tenore dei rapporti socio-economici, ma non in vista della realizzazione di una «equa partecipazione di tutte le categorie alla creazione della volontà dello Stato»²⁶ stesso. Ogni logica di tipo compositivo, applicata alla complessa e conflittuale realtà della nuova società di massa, avrebbe infatti finito per riprodurre, ingigantendoli, gli inconvenienti degli statualismi vecchio stile, per lo più orientati ad affrontare le sollecitazioni provenienti dalla società attraverso il ricorso a una fallimentare miscela di strumenti repressivi e partecipativi. Miscela fallimentare proprio perché simili espedienti finivano per confermare la fragilità della dimensione autoritativa percepita come dimensione esterna (se non addirittura estranea) rispetto alle determinazioni di individui e gruppi. Perché l'obiettivo della assoluta immedesimazione di individuo e Stato potesse realizzarsi, era quindi indispensabile collocare su un piano diverso il senso della necessaria «superiorità» dello Stato sugli individui, «dell'organismo sui suoi organi»²⁷: così, dinanzi a una tradizione disciplinare che aveva strenuamente sostenuto la costitutiva separatezza di politica e diritto²⁸, Spirito e Volpicelli rivendicarono la netta supremazia del momento politico su quello giuridico, la necessità che la politica diventasse l'effettivo motore dello stesso diritto.

Ma quale politica? Non certo, dal loro punto di vista, quella risultante dal confuso confronto parlamentare delle opinioni e originata dal computo quantitativo dei voti, delle preferenze, ma la politica innalzata a dimensione di sintesi chiamata a identificare obiettivi e finalità della intera vita nazionale e a riportare a essa ogni lato del vivere sociale e individuale²⁹. Pur restando in ombra, nelle loro pagine, l'individuazione del tipo di poteri,

²³ Vedi P. Costa, *Civitas*, IV, cit., p. 232 e F. Perfetti, *Giovanni Gentile*, cit., p. 45 ss.

²⁴ P. Costa, *Civitas*, IV, cit. p. 490.

²⁵ A. Volpicelli, *Dal parlamentarismo al corporativismo – polemizzando con H. Kelsen*, in “Nuovi studi di diritto economia politica”, III (1929), pp. 253-266: p. 259.

²⁶ Ivi, p. 262.

²⁷ A. Volpicelli, *I fondamenti ideali del corporativismo*, in “Archivio di studi corporativi” I (1930), pp. 179-211: p. 208.

²⁸ Per tutti, cfr. V.E. Orlando, *Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione* (1887), in Id., *Diritto pubblico generale – Scritti vari (1881-1940) coordinati in sistema*, Milano 1940, pp. 127-166.

²⁹ Si vedano: A. Volpicelli, *Santi Romano*, in “Nuovi studi di diritto economia politica”, III (1929), pp. 353-367: p. 354 e U. Spirito, *Benessere individuale e benessere sociale*, in “Archivio di studi corporativi”, I (1930), pp. 479-496, p. 495.

organi e procedure incaricati di identificare, in concreto, tale patrimonio di fini, la politica, cui facevano riferimento questi costruttori dello Stato totale, si presentava come dimensione rigorosamente statale, come la dimensione che investiva lo Stato, e solo lo Stato, del compito di selezionare gli obiettivi della vita nazionale insieme agli strumenti reputati idonei a diffonderli fin nella interiorità del soggetto.

Gli enti intermedi costituivano, è facile intuirlo, un aspetto decisivo di questo processo statale di organizzazione dell'intero spazio della convivenza e della stessa interiorità del soggetto: da un lato, perché rappresentavano le indispensabili cinghie di trasmissione del patrimonio di fini e valori identificati dallo Stato che attendevano di poter conquistare e impregnare i soggetti; dall'altro lato, perché lo stesso complesso di enti e organizzazioni che popolavano la nuova era corporativa doveva presentarsi come creazione del potere dello Stato, si presentavano come risorse di cui lo Stato si valeva per organizzare, cioè disciplinare e governare, la società sottoposta al suo potere. Solo a queste condizioni la catena di identità poteva dirsi compiuta, con la società che assumeva le sembianze di una rifrazione organizzata del potere dello Stato e con l'individuo che si presentava come specificazione organica della società e quindi dello stesso potere statale. Realizzare, attraverso la macchina corporativa, «l'apriorità del sistema sui suoi elementi»³⁰, l'apriorità dello Stato su società e individui, diventava dunque il modo per dar vita a un processo statale di organizzazione della stessa personalità individuale con il risultato di azzerare totalmente la dialettica tra autonomia ed eteronomia e, con essa, quella tra diritto privato e diritto pubblico.

Da un simile punto di vista, il corporativismo aveva un senso se riusciva a sancire la «natura e [la] rilevanza statale di tutta la vita individuale e sociale»³¹, se ad affermarsi era uno Stato finalmente capace di «organizza[re] e disciplina[re] nel suo sistema unitario tutta la vita della società»³², uno Stato capace di non essere più vissuto come «limite e vincolo esterno, ma [come] realtà e potenza intima dell'individuo che in esso e di esso vive»³³.

3. La pubblicizzazione integrale

Celebrare la conquista statale di società e individui significava dunque porre in liquidazione la distinzione tra diritto privato e diritto pubblico a favore della auspicata, integrale pubblicizzazione della dinamica giuridica, significava respingere la stessa idea di una zona del giure – quella privata – che potesse essere autonomamente maneggiata e gestita dagli individui, all'interno della quale gli individui potessero decidere liberamente i fini delle proprie azioni. Tutto ciò che si frapponeva alla immedesimazione di vita individuale e vita statale descriveva infatti il luogo degli attentati al sistema che, come tali, dovevano essere tacitati, ricondotti nella traiettoria dell'ordine statale. Se dunque «tutte le forze e forme della vita della nazione» erano «legittime e giustificabili solo nella misura e nel grado in cui agi[va]no e realizza[va]no la loro natura e destinazione statale»³⁴, era necessario stabilire «la competenza dell'autorità dello Stato su tutta la vita degli individui», compresa la «vita economica e quella religiosa e morale, che il vecchio Stato [...]»

³⁰ A. Volpicelli, *Corporativismo e scienza del diritto – risposta al prof. Cesarini Sforza*, in “Archivio di studi corporativi”, III (1932), pp. 423-451: pp. 434-435.

³¹ A. Volpicelli, *I fondamenti ideali*, cit., p. 211.

³² *Ibidem*.

³³ *Ivi*, p. 208

³⁴ *Ivi*, p. 209.

agnostico-negativo [...] lasciava fuori di sé, come naturale diritto e sfera d'azione dei privati individui nella loro singolarità irrelata»³⁵.

Perché infatti il processo di statualizzazione della personalità individuale poteva dirsi compiuto nel momento in cui le singole scelte individuali figurassero come parte di un sistema di determinazioni che non aveva nell'individuo il proprio fulcro e la propria origine. «Nel mio agire [...] mi propongo [...] un fine che è mio e che risponde ai miei gusti, ma questo fine non è arbitrario e si spiega solamente inquadrandolo nella vita dello Stato: sì che, se altro fosse lo Stato, altre sarebbero le condizioni di vita, [...] altri i gusti dei cittadini e altro, insomma, il fine che ciascuno di essi potrebbe porsi e in effetti si porrebbe»³⁶. Il corporativismo doveva, in questa ottica, approntare la strumentazione istituzionale capace di azzerare, nel soggetto, la percezione dell'autorità come altro da sé, come dimensione a esso esterna. Doveva, in poche parole, indurre l'individuo a sentirsi libero, a percepire lo Stato come l'unico possibile veicolo di una «libertà superiore»³⁷ e superiore proprio perché nata, forgiata e addomesticata nella fucina della nuova statualità totalitaria.

La stessa proprietà privata che l'Ottocento aveva elevato a centrale crocevia tra privato e pubblico, a testimoniare l'indissolubile legame tra operosità socio-economica e affidabilità politica del soggetto, cessava di essere un tassello intoccabile della dinamica giuridica. Il fascismo – dice Spirito – «lascia sussistere la proprietà [...] non per una presunta intangibilità dei diritti dell'individuo, ma soltanto perché ritiene la proprietà lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della nazione»³⁸. La proprietà, insomma, veniva spogliata del proprio valore simbolico, non descriveva più l'orizzonte obbligato dell'autonomia e della libertà soggettiva, ma diveniva, anch'essa, uno strumento di cui lo Stato poteva disporre per proclamare la propria conquista della società e la propria potenza economica.

Col corporativismo che sarebbe riuscito ad accreditarsi come terza via solo se capace di superare gli inconvenienti palesati dai sistemi socialisti come da quelli liberal-liberisti. Dai sistemi socialisti, che mostravano il crescente disinteresse degli individui, spogliati della proprietà, verso la produttività, verso il rendimento del proprio lavoro; e dai sistemi liberali, insensatamente fedeli a una concezione atomistico-concorrenziale del mercato, quanto mai inattuale dinanzi alle accresciute dimensioni dei complessi economici, impegnati in una concorrenza anarchica e conflittuale che rischiava di schiacciare lo Stato senza riuscire neppure a produrre un adeguato sviluppo economico³⁹. Ancora una volta, per Spirito, la risposta vincente passava attraverso lo Stato; o meglio: attraverso una revisione delle coordinate della sua autorità, di un'autorità che non doveva più considerarsi esterna al gioco economico ma a esso strutturalmente legata. La corporazione proprietaria, la dirompente proposta spiritiana del 1932 che tanto clamore e tante critiche suscitò tra i suoi contemporanei⁴⁰, non segnalava altro che un'ulteriore aspirazione alla

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ U. Spirito, *Benessere individuale*, cit., p. 489

³⁷ A. Volpicelli, *Corporativismo e scienza del diritto*, cit., p. 439; nella stessa direzione anche Spirito, *Il corporativismo come liberalismo assoluto e socialismo assoluto* (1932), in Casucci (cur.), *Il fascismo – antologia di scritti critici*, cit., pp. 141-148: p. 142.

³⁸ U. Spirito, *Dentro e fuori* (1932), in F. Malgeri – G. De Rosa (curr.), *Giuseppe Bottai e critica fascista*, San Giovanni Valdarno 1980, II, pp. 726-728, p. 728.

³⁹ U. Spirito, *Individuo e Stato nella concezione corporativa* (1932), pp. 1-12 (estratto).

⁴⁰ Il riferimento è all'intervento spiritiano appena citato, *Individuo e Stato nella concezione corporativa*; al

simultaneità, al simultaneo rilancio dell'autorità dello Stato e del gioco economico, inteso come gioco chiamato a dar spazio ai «colossi»⁴¹ industriali, a una «industrializzazione ad oltranza»⁴² della economia italiana. «Organo»⁴³ dello Stato e, al tempo stesso, realtà produttiva, modellata al proprio interno come una società di capitali, la corporazione di Spirito doveva consacrare la «effettiva immedesimazione della vita economica individuale con quella statale»⁴⁴, doveva coniugare la presenza di un centro sistematico – lo Stato – chiamato a indirizzare e governare la politica economica nazionale con la altrettanto necessaria presenza di una organizzazione produttiva tenuta a creare utili e a dividerli tra i partecipanti al processo produttivo «in conformità dei particolari gradi gerarchici»⁴⁵.

Il risultato, per Spirito, sarebbe stato quello di una compiuta razionalizzazione del gioco economico e della vita nazionale *tout court*, finalmente imperniata sul nuovo protagonismo del produttore, di un soggetto stimolato, dalla prospettiva del guadagno, a produrre al massimo delle proprie capacità e sostenuto, in questa sua attività, dalla presenza di un potere, quello dello Stato, chiamato a tracciare il perimetro e a stabilire le condizioni della stessa azione economica privata. In tal modo, «all'ideale ipotetico di un equilibrio generale che si dovrebbe realizzare miracolosamente per lo spontaneo incontro di infinite ofelimità arbitrarie si sostituirebbe l'ideale di un organismo totalitario in cui ognuno porterebbe il contributo di una volontà consapevole e non immediata»⁴⁶, tenuta, in quanto tale, a vibrare all'unisono con la volontà dello Stato.

Di qui la critica a Hegel e alla (presunta) contraddittorietà delle sue argomentazioni in materia proprietaria: nel pensiero di Hegel – nota Spirito – «l'individuo singolo non è che un'astrazione e nella realtà esso vive in quanto famiglia, società civile, Stato»⁴⁷; di

riguardo, è interessante leggere almeno la discussione cui tale relazione dette vita durante il convegno stesso; si vedano *Atti del secondo convegno di studi sindacali e corporativi*, III, Roma 1932, specialmente le pp. 107-150.

⁴¹ U. Spirito, *Ruralizzazione o industrializzazione?*, in "Archivio di studi corporativi" (1930), I, pp. 131-150: p. 149.

⁴² Ivi 133.

⁴³ U. Spirito, *Individuo e Stato*, cit., p. 9.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ *Ibidem*. La corporazione proprietaria e, più in generale, il riferimento all'itinerario teorico spiritiano ha costituito oggetto di riflessione, prima che per la storiografia giuridica, per la storiografia *tout court*; al riguardo, mi limito a citare alcuni rilevanti lavori, comparsi a partire dalla metà degli anni '60, e che hanno ritenuto di poter scorgere nella proposta di Spirito, più che la compiuta prefigurazione di una macchina totalitaria, una proposta teorica dal marcato carattere reazionario, interessata a trovare nuovi canali di espressione per l'egemonia padronal-borghese piuttosto che a immaginare un ordine nuovo dei rapporti tra individuo, società e Stato. Pur con le dovute differenze di impostazione, il riferimento va a A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino 1965, specialmente pp. 201 sgg.; a G.P. Santomassimo, *Ugo Spirito e il corporativismo*, in "Studi storici", XIV (1973), pp. 61-113; nello stesso senso anche il più recente suo lavoro *La terza via fascista: il mito del corporativismo*, Roma 2006, specialmente le pp. 166 sgg.; nella stessa direzione anche le pagine di S. Lanaro, *Appunti sul fascismo «di sinistra». La dottrina corporativa di Ugo Spirito*, in "Belfagor", XXVI, (1971), pp. 577-599. Più vicina alla lettura che se ne dà in queste pagine è invece la ricostruzione di F. Perfetti, *Ugo Spirito e la concezione della corporazione proprietaria al convegno di studi sindacali e corporativi di Ferrara nel 1932*, in "Critica storica", XXV (1988), pp. 202-243. Per una recente interpretazione dell'itinerario teorico spiritiano anche oltre la vicenda corporativa, v. D. Breschi, *Spirito del Novecento – Il secolo di Ugo Spirito dal fascismo alla contestazione*, Soveria Mannelli 2010.

⁴⁶ U. Spirito, *Scambio*, in *Enciclopedia italiana*, XXX, Roma 1934, pp. 1004-1005: p. 1005.

⁴⁷ U. Spirito, *La proprietà privata nella concezione di Hegel*, contributo presentato nel 1933 a Roma al III Congresso internazionale hegeliano, poi pubblicato in Id., *Il comunismo*, Firenze, 1965, pp. 107-119: p. 111.

conseguenza, la stessa proprietà, intesa come diritto privato, dovrebbe essere considerata «un' astrazione», destinata a dissolversi, in questa sua veste individual-privatistica, nella superiore sintesi statale, mentre, in realtà, il suo «carattere privatistico»⁴⁸ continuava, in Hegel, a essere rivendicato in contrasto con le premesse teoriche e gli svolgimenti del suo pensiero.

Dove a confrontarsi sembra che fossero, in fondo, due diverse interpretazioni della storia: anche Hegel, infatti, raffigurava «gli aspetti essenziali di quella tradizione giuridica che, da Locke a Kant [...] aveva fatto della proprietà un momento inseparabile della libertà»⁴⁹ come «il primo stadio di un percorso che si compie superando dialetticamente il proprio punto di partenza» e che trovava solo nello Stato, «nell'inveramento della libertà in quanto Stato»⁵⁰ il proprio approdo compiuto e definitivo. Tuttavia, le tappe che conducevano all'approdo statale venivano presentate «come il portato di un lungo e trionfale processo storico»⁵¹; certo, a «questo itinerario ideale [che] indica[va] nello Stato l'ultimo e decisivo momento» veniva attribuito da Hegel «un valore ... puramente conoscitivo ed espositivo: nella realtà lo Stato non e[ra] un risultato, bensì il “verace fondamento”»⁵², il momento a partire dal quale diventano pensabili l'individuo e la società.

Mentre negli autori che stiamo considerando sembra che scompaia anche questa possibilità di tipizzazione in *bonam partem* della storia passata, della sua successione ideale, sembra che ogni traccia di determinismo lasci il posto a una critica demolitrice del passato e delle immagini di ordine che aveva veicolato. L'attenzione al momento della costruzione, della costruzione di un ordine futuro radicalmente diverso rispetto a quelli precedentemente tematizzati, attenzione condivisa da tutte le interpretazioni totalitarie del fascismo e del corporativismo, conviveva, nelle pagine di Spirito e Volpicelli, con una lettura che tendeva a vedere nel passato solo il luogo dell'insano accumulo di pulsioni individualistiche e disgreganti. Facendo registrare una importante torsione rispetto allo stesso discorso gentiliano, passato e futuro sembrava che potessero comunicare solo nei termini di una drastica opposizione venendo meno la stessa possibilità di discernere tra eredità nefaste ed eredità buone, sia pure da ripensare e trasfigurare, queste ultime, nella nuova stringente logica della macchina totalitaria.

In un simile quadro, l'universo privatistico, più che assumere le sembianze del momento dialettico negativo che attendeva di essere superato nella sintesi statale, si presentava piuttosto come «l'eterno nemico da combattere», segno di una imperfezione presente nella «dialettica della vita»⁵³ che richiedeva di essere abbattuta, eliminata dal nuovo quadro di organizzazione totalitaria del potere statale.

4. Confini vecchi e nuovi

Il riferimento al primato della politica poteva anche dar vita a letture diverse dell'idealismo e dello stesso magistero gentiliano⁵⁴. Si poteva, in particolare, sostenere – in

⁴⁸ Ivi, p. 117.

⁴⁹ P. Costa, *Civitas – storia della cittadinanza in Europa, 2, L'età delle rivoluzioni*, Roma-Bari 2000, p. 431.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Ivi, p. 439.

⁵³ U. Spirito, *Il corporativismo come liberalismo assoluto*, cit., p. 790.

⁵⁴ Per inciso, si nota come il richiamo al primato della politica sia stata un'importante acquisizione teorica

questo senso Giuseppe Maggiore, che di Gentile fu un «fedele seguace»⁵⁵ – come la realizzazione del nuovo Stato totale non richiedesse di inseguire la conquista interiore del soggetto: pur essendo convinto che il *quid proprium* della scommessa totalitaria fosse stato ben compendiato dalla formula idealistica dello «Stato [...] in tutto»⁵⁶, da una formula che ammetteva e promuoveva l'assenza di limiti⁵⁷ al potere dello Stato stesso e, con essa, la possibilità di arrivare a disciplinare ogni aspetto della vita del soggetto, Maggiore ritenne che i riferimenti allo Stato *in interiore homine* potessero dar luogo a un'inopportuna commistione tra elementi etici ed elementi politici⁵⁸.

Non fu, questa battuta da Maggiore, la strada per eliminare, dal processo di costruzione dello Stato nuovo, ogni riferimento a elementi ideali o ideologici. Tutt'altro: fu infatti Maggiore uno dei più strenui assertori della necessità di modificare *ab imis*, insieme al tradizionale sistema delle fonti del diritto, imperniato sulla supremazia della legge, il complesso di principi elaborato a partire da quella supremazia. A essere auspicata fu, in particolare, la massima valorizzazione del ruolo del potere giudiziario e del potere esecutivo, ovvero di poteri ritenuti più vicini, rispetto alla astrattezza della legge, alla concretezza dei rapporti da regolare e per questo reputati capaci di adottare soluzioni chiamate a tradurre, con più immediatezza e con maggiore capillarità, il patrimonio di valori promosso dallo Stato fascista⁵⁹. A essere immaginato, per giudici e amministratori, fu quindi un apporto ideologicamente orientato, incaricato di contribuire alla realizzazione dei postulati del fascismo, realizzazione che poteva passare, per Maggiore, anche dalla abolizione del divieto di analogia nel diritto penale, sul presupposto che ogni reato fosse «politico» e ogni delinquente un «ribelle», da perseguire, come tale, anche in mancanza di una espressa previsione legislativa⁶⁰.

Era dunque, anche per Maggiore, il piano della politica, il piano chiamato a identificare i valori ispiratori della nuova era fascista, quello investito di realizzare la assoluta supremazia dello Stato e di condizionare tutte le espressioni della giuridicità; solo che, per Maggiore, la politica andava intesa come la «dottrina della potenza dello Stato»⁶¹, come il momento della – illimitata – «quantità»⁶² del potere. L'impianto discorsivo non mutava di molto: questa idea della politica aveva comunque bisogno, per realizzarsi, di poter contare su un tessuto articolato di enti intermedi, chiamati a propagare fin nei rivoli più riposti

anche per giuristi – un nome per tutti: Costantino Mortati – non influenzati dai postulati dell'idealismo; sul punto, mi permetto di rinviare a I. Stolzi, *L'ordine corporativo – poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano 2007, pp. 97-200 e alla bibliografia ivi indicata.

⁵⁵ P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 7.

⁵⁶ G. Maggiore, *L'aspetto pubblico e privato del diritto e la crisi dello Stato moderno*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", II (1922), pp. 111-142, p. 141.

⁵⁷ G. Maggiore, *La politica*, cit., p. 301. Estesamente: lo Stato «è ovvio che [...] non può segnare limiti alla propria autorità: ogni cosa gli è consentita, che giovi alla sua potenza. Non esiste per lui un minimo e un massimo di attività. Tutta la vita sociale e individuale gli appartiene ed egli non può, teoricamente, rinunciare a dominarla».

⁵⁸ Ivi, p. 271.

⁵⁹ G. Maggiore, *La dottrina del metodo giuridico*, cit., p. 384.

⁶⁰ G. Maggiore, *Diritto penale totalitario nello Stato totalitario*, in "Rivista italiana di diritto penale", XI (1939), pp. 140-161: p. 155.

⁶¹ G. Maggiore, *La politica*, cit., p. 13.

⁶² Ivi, p.75.

della convivenza la potenza del nuovo Stato⁶³, aveva bisogno di tener lontana dai propri orizzonti ogni forma di autonomia sociale o politica, ma poteva permettersi toni meno iconoclasti proprio in riferimento alla sorte futura della distinzione tra privato e pubblico. Nel senso che la riuscita del progetto totalitario non era subordinata all'abbattimento di quella distinzione, alla totale debellazione del momento privato. Privato e pubblico continuavano a incarnare gli orizzonti, speculari, della «particolarità» e della «generalità»⁶⁴; non solo: il diritto privato appariva, senza ombra di dubbio, come un «minusvalore, o addirittura come un disvalore»⁶⁵ rispetto al diritto pubblico e pertanto comprimibile *ad libitum* dalla forza soverchiante dello Stato. Ma si trattava di una forza – e questo è il dato rilevante – che riusciva a prodursi ed ad affermare la sua vocazione totale anche a prescindere dalla realizzazione di quella identificazione tra individuo e Stato che non rappresentava soltanto un risultato complicato da conseguire ma che rischiava di sanzionare, anche a livello teorico, la dipendenza dello Stato dagli individui, da un progetto che richiedeva, per potersi realizzare, di conseguire la loro intima adesione ai postulati dello stato fascista.

Lo chiarì con estrema puntualità un altro filosofo del diritto, Cesarini Sforza, che ugualmente si mostrò sensibile a molte delle risorse speculative offerte dalla riflessione idealista⁶⁶. Pur mantenendosi distante dalla frontiera teorica del totalitarismo e pur essendo impegnato a promuovere un paradigma di convivenza speculare rispetto a quelli sin qui considerati, Cesarini contestò vivacemente la tesi della immedesimazione tra Stato e individuo, e la contestò non solo perché essa, postulando l'integrale pubblicizzazione della vita giuridica, avrebbe sancito la scomparsa del diritto privato e di ogni forma di autonomia soggettiva, ma anche perché quella tesi, sanzionando l'abbattimento dei confini tra privato e pubblico, rischiava di trasformarsi nel suo contrario, in una dipendenza dello Stato dalla società⁶⁷. Sostenere che privato e pubblico costituissero due capitoli necessari e insopprimibili dell'esperienza giuridica, espressione di due diverse e non comunicanti modalità – autonoma o eteronoma⁶⁸ – di definizione degli interessi, rappresentò la strada che permise a Cesarini di tarare sulle caratteristiche della nuova società novecentesca il senso della antica alleanza tra lo Stato e il blocco privato-proprietario, alleanza che il corporativismo era tenuto a confermare e sanzionare. La dimensione collettiva del diritto, degli interessi organizzati, stava al centro della sua riflessione proprio perché essa non fu investita del compito di statualizzare l'intera dinamica giuridica, ma di indicare – attraverso una catena argomentativa complessa, che non spetta a queste pagine ricostruire – le condizioni che sarebbero valse a riprodurre una concezione della convivenza lontana dalle frontiere della democrazia di massa e saldamente ancorata a una visione elitaria del «dominio sociale»⁶⁹. E se era chiaro che i riferimenti al carattere autenticamente democratico o rappresentativo dello Stato

⁶³ G. Maggiore, *L'ordinamento corporativo nel diritto pubblico*, in "Il diritto del lavoro" II (1928), pp. 186-193: pp. 192-193.

⁶⁴ G. Maggiore, *L'aspetto pubblico*, cit., p. 132.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ V. P. Costa, *Widar Cesarini Sforza*, cit., pp. 1031-1095.

⁶⁷ W. Cesarini Sforza, *Il problema dell'autorità*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", XX (1940), pp. 65-89: pp. 70-72.

⁶⁸ W. Cesarini Sforza, *Individuo e Stato nella corporazione*, in Id., *Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano 1942, p. 169.

⁶⁹ P. Costa, *Widar Cesarini Sforza*, cit., p.1066.

corporativo nascevano, in Gentile o Volpicelli⁷⁰, sul terreno della loro visione del totalitarismo, visione che, implicando la compiuta introiezione dello Stato da parte degli individui, consentiva di raffigurare lo Stato stesso come ente rappresentativo della autentica libertà e volontà degli individui, di quella libertà che, appunto, poteva passare solo attraverso lo Stato, era anche vero che una simile ricostruzione, incentrata sull'abbattimento delle distanze tra Stato e società, si sarebbe potuta ribaltare riportando in auge lo spettro del volontarismo democratico, di una statualità costruita a partire dal volere della maggioranza, ormai identificabile con la massa.

Letture diverse, dunque, ma ugualmente interessate ad affrontare il problema capitale del Novecento, quello del governo della società di massa. Fu questo un tratto tipico di tutte le teorizzazioni del corporativismo totalitario, anche di quelle non facenti capo al verbo idealistico, come fu un tratto tipico delle interpretazioni del corporativismo che, pur respingendo la proposta totalitaria, videro nel corporativismo uno strumento istituzionale da modellare muovendo dalle peculiari caratteristiche della società del XX secolo. Non fu questo, tuttavia, l'atteggiamento prevalente del pensiero giuridico che, nella sua maggioranza, tentò di riportare il corporativismo nel solco delle immagini tradizionali di ordine giuridico. Che una simile risposta esprimesse, più che la consapevole esigenza di prendere le distanze dal regime e dagli intellettuali che tentavano, dall'interno, di disegnarne la fisionomia, la diversa difficoltà a immaginare su coordinate nuove l'ordine giuridico, è ben testimoniato dalle interpretazioni che del fascismo, e del corporativismo, furono date dal pensiero giuridico all'indomani del loro declino. Il corporativismo, è noto, ebbe una incidenza concreta che, se non fu del tutto irrilevante⁷¹, fu molto al di sotto delle aspettative palinogenetiche che esso avrebbe dovuto realizzare. Tuttavia, la fine e il fallimento di quell'esperimento istituzionale fu salutata soprattutto come l'occasione per ribadire l'eterna validità della concezione tradizionale, ottocentesca, dei rapporti tra società e Stato. Con alcune rilevanti conseguenze, che hanno pesato non poco sul successivo corso della riflessione giuridica italiana: se il corporativismo venne stigmatizzato, prima ancora che come espressione del fascismo, come segno della impossibile pretesa di impostare su basi nuove il problema della relazione tra individui, gruppi sociali e Stato e se la caduta del regime fu salutata come l'occasione per riabilitare in pieno i vecchi confini tra privato e pubblico, tra politico, giuridico ed economico, il rischio era che la scienza giuridica finisse per negare in radice la specificità del Novecento. Precludendosi, così, la esatta comprensione del carattere totalitario che ebbero alcune teorizzazioni del fascismo corporativo, che si preferì bollare, durante e dopo la caduta del regime, come trascurabile espressione di «divagazioni dottrinarie»⁷², come frutti di una riflessione distante dalla realtà e pertanto incapace di condizionarne il corso. Non solo: di fronte a una Carta costituzionale, come quella italiana del 1948, che disegnava i contorni della nuova convivenza democratica, di una convivenza che era democratica anche perché, accanto alla netta affermazione dei diritti dell'individuo e della sua intangibile autonomia, immaginava una intersezione costante e necessaria tra individuo, Stato e formazioni sociali, tra libertà del mercato e intervento pubblico in materia economica, la

⁷⁰ G. Gentile, *Fascismo identità*, cit., p. 274; A. Volpicelli, *Dal parlamentarismo*, cit., p. 257.

⁷¹ Spetta a due recenti indagini il merito di aver sottolineato come il corporativismo, pur non avendo costituito il fulcro della vita economico-politica italiana, abbia tuttavia avuto una incidenza effettiva superiore a quella normalmente attribuita dal discorso storiografico tradizionale. Il riferimento è ai libri di S. Cassese, *Lo Stato fascista*, Bologna 2012 e di A. Gagliardi, *Il corporativismo fascista*, Roma-Bari 2010.

⁷² S. Romano, *Atti del secondo convegno di studi sindacali*, cit., III, p. 97.

scienza del diritto continuò, spesso, a ribadire la costitutiva separatezza di universi che la realtà, prima ancora che il testo della Costituzione, mostrava di intrecciare continuamente. Ed era un atteggiamento, questo, che non consentiva solo di vedere nel fascismo una parentesi, un temporaneo e fallimentare tentativo di aprire un nuovo capitolo della vita italiana, ma che sanciva, ben più consistentemente, l'(auto)esclusione del pensiero giuridico dalla progettazione del nuovo corso democratico e dalla rivendicazione di un ruolo marcatamente progettuale per la riflessione giuridica⁷³.

⁷³ Per la ricostruzione di questo atteggiamento della scienza del diritto e per le relative indicazioni bibliografiche, v. I. Stolzi, *L'ordine corporativo*, cit., pp. 424 ss.